



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>112</u>	del <u>21 APR. 2026</u>
<b>Oggetto:</b> Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard (F.I.S.S.W.) approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto del CONI.	
<b>Esecuzione:</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Conoscenza:</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Consegnata il:</b>	_____

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTO** lo Statuto della Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard (F.I.S.S.W.);

ALL. 1

21 APR. 2026

Roma, 14 aprile 2026

### Relazione per la Giunta Nazionale

**Oggetto:** Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard (F.I.S.S.W.) - approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. I), dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard (F.I.S.S.W.) ha trasmesso con nota del 13 aprile 2026 (Prot. 87/FC) per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico approvato dal Consiglio Federale in data 10 aprile 2026 con deliberazione n. 265-17-25/28, a seguito dei rilievi formulati dal CONI.

Il testo in oggetto è stato sostanzialmente modificato in tutti gli articoli rispetto al precedente Regolamento approvato dalla Giunta Nazionale in data 15 dicembre 2009 con deliberazione n. 419, per adeguarlo allo statuto federale e alla normativa vigente in materia.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione Sportiva Nazionale in questione.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Carlo Mornati

**IL DIRETTORE**  
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*

ALL. 2

21 APR. 2026

# FEDERAZIONE ITALIANA SURFING SCI NAUTICO E WAKEBOARD

## REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

*Approvato dal Consiglio Federale  
del 19/12/2025 con Delibera n° 187-13-25.28*

## TITOLO I - AFFILIATI

### Art. 1 - Affiliati

1. Possono essere affiliate alla Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard (F.I.S.S.W.) gli enti sportivi dilettantistici che svolgano e promuovano le attività sportive disciplinate dalla F.I.S.S.W e costituite ai sensi della normativa vigente, nel rispetto delle delibere del Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) nonché, per quanto di competenza, di quelle del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).
2. Possono far parte della F.I.S.S.W. in qualità di Affiliati anche i Gruppi Sportivi Militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. ai sensi dell'art. 6, L. n. 78/2000 e/o con il C.I.P.. Tali sodalizi possono, sulla base delle disposizioni dello Statuto del C.O.N.I. e/o del C.I.P., ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

### Art. 2 - Attività Federale

1. L'attività federale è suddivisa in attività agonistica e non agonistica, scolastica, amatoriale (anche a carattere ludico-motorio) o promozionale.
2. Per attività agonistica e non agonistica si intende la partecipazione con atleti a qualsiasi manifestazione internazionale, nazionale o regionale inserita nei rispettivi calendari ufficiali e tutte le attività di preparazione ad esse connesse e svolte nell'ambito di programmi federali. Tali attività devono essere svolte secondo le norme dei Regolamenti Tecnici e nel rispetto dei limiti di età per l'accesso all'attività agonistica.
3. Per attività scolastica si intende la pratica delle discipline riconosciute dalla F.I.S.S.W. in collaborazione con le Istituzioni scolastiche svolte nell'ambito di programmi federali.
4. Per attività amatoriale (anche a carattere ludico-motorio) o promozionale si intende la pratica volontaristica delle discipline F.I.S.S.W. per le quali viene esclusa ogni finalità competitiva o agonistica.
5. La F.I.S.S.W. riconosce le seguenti discipline e specialità:
  - a) SCI NAUTICO, comprendente le specialità a) slalom, b) figure, c) salto;
  - b) SCI NAUTICO A PIEDI NUDI, comprendente le specialità a) slalom, b) figure, c) salto;
  - c) CABLE SKI, comprendente le specialità a) slalom, b) figure, c) salto;
  - d) WAKEBOARD BOAT;
  - e) WAKESURF comprendente le specialità a) skimboard, b) surf board, wake foil;
  - f) CABLE WAKEBOARD, comprendente le specialità a) wakeboard, b) wakeskate
  - g) RACING;
  - h) SURFING, comprendente le specialità a) shortboard bodysurf, b) bodyboard, c) kneeboard, d) skimboard, e) wave pool surfing, f) longboard, g) surf foil;
  - i) SUP comprendente le specialità a) SUP race, b) SUP surfing, c) paddleboard, d) SUP foil.
6. La F.I.S.S.W. cura e promuove l'attività paralimpica anche a livello agonistico in tutte le discipline federali nel rispetto delle norme e delle direttive del C.I.P..
7. La F.I.S.S.W. riconosce altresì ogni altra attività sportiva disciplinata dalle Federazioni internazionali alle quali la stessa aderisce.
8. La durata dell'anno sportivo federale coincide con l'anno solare.

### Art. 3 – Procedura per l'affiliazione

1. La domanda di affiliazione alla F.I.S.S.W. deve essere redatta su appositi moduli, anche telematici, che saranno resi tempestivamente disponibili sul sito web della Federazione o potranno essere richiesti direttamente alla Segreteria Federale.
2. La domanda, debitamente compilata, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, il quale dovrà, contestualmente, dichiarare, per accettazione espressa ed incondizionata, l'assoggettamento dell'affiliato e dei tesserati a quanto disposto dagli articoli 40 e 44 dello Statuto e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
  - a) copia atto costitutivo redatto con scrittura privata registrata o atto pubblico;
  - b) statuto sociale redatto sulla base dei principi di democrazia interna e di pari opportunità e comunque in conformità alle previsioni di cui al Titolo I, Capo I, D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii.; lo statuto sociale deve altresì prevedere l'obbligo di conformarsi alle normative e direttive del C.O.N.I. e, per coloro che svolgono attività paralimpica, del C.I.P. nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.S.S.W. in conformità alle vigenti normative e leggi sull'ordinamento sportivo, nonché alle deliberazioni del Consiglio Nazionale C.O.N.I., nonché a quelle del C.I.P. per l'attività paralimpica. Lo statuto sociale dovrà espressamente prevedere, a pena d'irricevibilità della relativa domanda, l'assenza del fine di lucro nonché l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di Legge, qualora si dovesse scegliere il modello della società di capitale. Nel caso in cui la domanda di affiliazione fosse avanzata da una Polisportiva, questa dovrà presentare, unitamente al proprio statuto, anche il regolamento della sezione che opererà nell'ambito delle attività sportive disciplinate dalla F.I.S.S.W.;
  - c) elenco dei dirigenti sociali (componenti l'organo direttivo) in carica con l'indicazione dei singoli incarichi ricoperti, nonché copia del verbale dell'Assemblea societaria che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
  - d) ricevuta di versamento della quota annuale di affiliazione e delle quote annuali di tesseramento stabilite dal Consiglio Federale;
  - e) dichiarazione, anche telematica, attestante la disciplina prevalente tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, dello Statuto della F.I.S.S.W.;
  - f) indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attraverso cui si autorizza la F.I.S.S.W. all'invio di tutte le comunicazioni ufficiali;
  - g) modulo riguardante l'informativa per il trattamento dei dati personali sottoscritto dal legale rappresentante;
  - h) indicazione di un conto corrente bancario o postale intestato all'ente sportivo dilettantistico ovvero di diversi strumenti di pagamento elettronico a questo intestati secondo quanto previsto nella circolare annuale.
3. La domanda di affiliazione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno.
4. La domanda di affiliazione, corredata dai relativi documenti, nonché dalle domande di tesseramento per atleti e dirigenti – da redigere sugli appositi moduli federali – deve essere sempre inoltrata alla Segreteria Generale, in via telematica tramite PEC o posta elettronica ordinaria all'indirizzo indicato con circolare annuale, a mezzo raccomandata A.R. o consegna a mano presso gli Uffici federali.
5. La delibera del Consiglio Federale sulla affiliazione deve essere emessa entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. In caso di accoglimento, l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa delibera.
7. Il riconoscimento definitivo ai fini sportivi, che decorre dal momento dell'affiliazione, acquisisce carattere di definitività solo con l'approvazione della domanda da parte del

Consiglio Federale. L'affiliazione termina con il decorso dell'anno sportivo per cui è richiesta.

8. L'esito della domanda sarà tempestivamente comunicato dalla Segreteria Federale all'affiliato ed all'Organo Territoriale competente, in via telematica tramite PEC o posta elettronica ordinaria all'indirizzo indicato dall'Affiliato nella domanda di affiliazione ovvero mediante raccomandata A.R., anche per estratto, della delibera di assunzione del provvedimento.
9. La F.I.S.S.W. si riserva di non accettare la domanda di affiliazione qualora la denominazione sociale contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l'ordine pubblico, richiami denominazioni di qualsiasi partito o movimento politico o sia identica o fortemente simile a quella di altre associazione e/o società, precedentemente costituite ed affiliate, nonché di campionati, leghe o altre manifestazioni federali tale da poter generare confusione.
10. In caso di revoca o diniego dell'affiliazione, può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera n), dello Statuto C.O.N.I., si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport ovvero alla Giunta Nazionale del C.I.P. per l'attività paralimpica, secondo le norme dello Statuto C.I.P..
11. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (R.A.S.D.), tenuto dal Dipartimento per lo sport.

#### **Art. 4 - Riaffiliazioni**

1. La domanda di riaffiliazione, debitamente compilata, per la stagione sportiva, redatta attraverso l'apposito modulo, anche telematico, predisposto dalla Federazione, deve essere presentata entro il termine del 28 febbraio e precedere qualsiasi atto ufficiale, da parte dell'affiliato, nella stagione sportiva in cui è avanzata.
2. È avanzata alla Segreteria Generale della F.I.S.S.W., in via telematica tramite PEC, posta elettronica ordinaria all'indirizzo indicato con circolare annuale o sistema informatico federale ovvero a mezzo raccomandata A.R. o consegna a mano, mediante apposito modulo corredato dei documenti indicati al precedente art. 3, comma 2, lettere c), d), e), f), g) nonché ricevuta comprovante il saldo di tutte le pendenze economiche eventualmente sussistenti nei confronti della F.I.S.S.W.. I documenti di cui al precedente art. 3, comma 2, lettere c), e), f) potranno essere omessi solo nel caso in cui non si siano verificate nel frattempo, modificazioni alla preesistente situazione.
3. Scaduto il termine di cui al primo comma, e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni successivi e continuativi, è possibile procedere alla riaffiliazione con il pagamento di una soprattassa il cui ammontare viene stabilito annualmente dal Consiglio Federale.
4. La F.I.S.S.W. invia annualmente a tutti gli affiliati una circolare esplicativa circa le procedure per la riaffiliazione, il tesseramento o il rinnovo dello stesso.
5. La documentazione di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3, comma 2, dovrà, invece, essere inviata entro 15 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea in via telematica tramite PEC, posta elettronica ordinaria all'indirizzo indicato con circolare annuale o sistema informatico federale ovvero a mezzo raccomandata A.R. o consegna a mano ogniqualvolta siano apportate variazioni alla natura giuridica dell'affiliato o, semplicemente, al testo dello Statuto sociale, affinché l'organo che ha provveduto al riconoscimento operi le opportune verifiche. In tali ipotesi dovranno essere allegare anche le copie dei verbali delle assemblee che le hanno deliberate.

6. Agli effetti dell'elenco annuale degli affiliati fa stato la situazione esistente il 31 dicembre di ogni anno.
7. Gli affiliati non possono essere ammessi a svolgere attività federale, né esercitare il diritto di voto, se non ancora in regola con le disposizioni di cui al presente articolo e con le disposizioni di cui all'art. 13 dello Statuto.
8. La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro i termini precedentemente indicati e il mancato pagamento della quota di affiliazione, eventualmente maggiorata della soprattassa di cui al precedente comma 3, entro il termine ultimo indicato comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la F.I.S.S.W..
9. Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

#### **Art. 5 - Termine particolare per la riaffiliazione**

1. Qualora venga svolta un'Assemblea federale prima della scadenza normale del termine fissato per il rinnovo delle affiliazioni, potranno partecipare all'Assemblea Nazionale solo gli enti sportivi regolarmente riaffiliati. La documentazione della riaffiliazione dovrà essere spedita tramite PEC e pervenire presso gli uffici federali almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della stessa.
2. La presente disposizione si applica anche in caso di Assemblee indette dagli Organi Territoriali della F.I.S.S.W..

#### **Art. 6 - Rappresentanza sociale**

1. La rappresentanza sociale nei confronti della F.I.S.S.W. spetta al Presidente o a coloro i quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali, ritualmente depositati presso la F.I.S.S.W., e sempre che i medesimi risultino regolarmente tesserati come dirigenti, per l'anno in corso, alla Federazione stessa.
2. I rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale, di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

#### **Art. 7 - Assemblee degli affiliati per la determinazione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nonché dei loro sostituti**

1. Gli affiliati aventi diritto a voto provvederanno ad indire e convocare le rispettive Assemblee degli atleti e dei tecnici, tesserati e in attività, che dovranno svolgersi almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale.
2. Parteciperanno alle rispettive Assemblee degli affiliati, con diritto di voto, gli atleti regolarmente tesserati per il medesimo affiliato ed in attività, maggiorenni alla data di svolgimento delle Assemblee stesse e i Tecnici Sportivi maggiorenni, regolarmente tesserati presso il medesimo affiliato ed in attività, iscritti all'Albo Nazionale tenuto dalla Federazione. Sono considerati in attività tutti i Tecnici Sportivi che nel corso dell'anno sportivo hanno preso parte ad una qualsiasi attività formativa e/o didattica federale iscritta nel gestionale federale.
3. L'elezione del rappresentante degli atleti e del rappresentante dei tecnici avverrà per scrutinio segreto e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di suffragi. A parità di voti risulterà eletto il più giovane di età.

4. I rappresentanti di atleti e tecnici, in caso di impedimento, possono essere sostituiti nell'ambito dell'Assemblea Nazionale dai primi dei non eletti dalle rispettive assemblee interne.

#### **Art. 8 – Quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento. Tasse**


1. Gli importi di tutte le quote e tasse federali sono deliberati annualmente dal Consiglio Federale secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 7 lettera h) dello Statuto.
2. La relativa delibera deve essere comunicata a tutti gli affiliati a cura della Segreteria Generale della F.I.S.S.W. mediante annuale circolare sulle norme per l'affiliazione ed il tesseramento.

#### **Art. 9 – Sede legale**

1. La sede legale risultante dai moduli di affiliazione o riaffiliazione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della F.I.S.S.W.. Gli atti ufficiali della F.I.S.S.W. per i quali non siano previste forme particolari di notificazione, s'intendono conosciuti dagli affiliati con la trasmissione degli stessi a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. f) del presente Regolamento.
2. Gli affiliati possono, comunque, richiedere che gli atti ufficiali, per i quali siano previste forme particolari di notificazione di cui al precedente comma, siano trasmessi presso la sede sociale o presso altro recapito, purché alla richiesta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'affiliato, sia allegato l'atto formale di assunzione della decisione.
3. La Segreteria Generale, constatata la ritualità della richiesta, ne darà comunicazione scritta all'interessato e solo dopo tale data la suddetta richiesta s'intenderà operante a tutti gli effetti. La stessa procedura dovrà essere seguita nel caso in cui durante l'anno dovessero verificarsi successive variazioni al recapito ufficiale precedentemente indicato.
4. Ogni eventuale variazione della sede legale, ritualmente deliberata dagli Organi Statutari dell'Affiliato, deve essere comunicata tramite PEC o raccomandata A/R, entro 10 giorni, alla Segreteria Generale. Tale variazione dovrà inoltre essere comunicata alle competenti Autorità.

#### **Art. 10 – Vicende societarie. Fusione, cambio di denominazione, estinzione**

1. La fusione di due o più affiliati può eseguirsi mediante la costituzione di un nuovo affiliato (fusione semplice) o mediante l'incorporazione in un affiliato di uno o più altri (fusione per incorporazione).
2. Nella fusione semplice, l'affiliato deve avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto ed un Organo Direttivo di nuova elezione. All'affiliato sorto dalla fusione sarà altresì riconosciuta l'anzianità federale dell'affiliato di più antica affiliazione fra quanti ne hanno dato origine nonché la migliore posizione sportiva tra quelle ricoperte dagli affiliati interessati dalla fusione.
3. Le denominazioni degli affiliati che hanno dato luogo alla fusione semplice o che sono stati incorporati non potranno essere riutilizzate dall'ente nato dalla fusione o incorporante prima che sia trascorso un quadriennio dalla data di fusione. Gli affiliati che le avranno assunte saranno comunque considerati di nuova costituzione e soggetti, quindi, a tutte le modalità dell'affiliazione, senza alcun diritto preconstituito.
4. Non sono ammesse fusioni fra affiliati che abbiano sedi sociali in regioni diverse.



*Alessandro Cherubini*

5. Nessun atto di fusione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultano singolarmente affiliati alla F.I.S.S.W. per l'anno in corso.
6. A seguito di fusione semplice, gli atleti diventano automaticamente tesserati del nuovo affiliato sorto dalla fusione.
7. A seguito di fusione per incorporazione gli atleti sono automaticamente tesserati per l'affiliato incorporante.
8. Nel caso che uno o più affiliati vengano incorporati da altro affiliato, questi subentra in tutto il complesso dei diritti, obblighi, doveri e rapporti dei quali erano titolari gli affiliati assorbiti.
9. Rimangono immutati l'anzianità federale di affiliazione e la posizione sportiva dell'affiliato incorporante, anche nel caso in cui vengano incorporati uno o più affiliati di anzianità più remota.
10. Gli affiliati incorporati cessano di far parte della F.I.S.S.W..
11. La domanda di fusione o di cambio di denominazione deve essere presentata al Consiglio Federale, tramite PEC inviata alla Segreteria Generale, dal legale rappresentante della Società sorta dalla fusione o della Società incorporante, unitamente alla ricevuta del versamento della tassa annualmente fissata dal Consiglio Federale, entro il 31 dicembre di ogni anno,
12. Nel caso in cui la domanda non venga accolta verrà restituito il 50% della tassa versata. Il diniego di approvazione dovrà essere compiutamente motivato.
13. Alla domanda di fusione, qualora le Società affiliate abbiano natura giuridica di associazioni, dovranno essere allegati in copia autocertificata come conforme all'originale dal dichiarante ovvero per estratto dai libri delle associazioni autocertificato come conforme dal dichiarante:
  - a) verbali delle assemblee straordinarie con cui le due associazioni deliberano la fusione;
  - b) atto costitutivo e statuto della nuova associazione con l'elenco degli associati e l'attribuzione delle cariche associative;
  - c) dichiarazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti;
  - d) delibera di espressa assunzione in carica da parte della nuova associazione di tutti i debiti e crediti, facenti capo alle due associazioni che hanno deliberato la fusione.In tali casi dovrà essere comunque rispettata la procedura prevista dall'art. 42 bis del Codice Civile
14. Alla domanda di fusione, qualora le due Società siano Società di capitali, in aggiunta alla detta documentazione, si dovrà fornire prova documentale, entro il termine per la presentazione della domanda di fusione di cui al comma 11, di avere adempiuto alle formalità di iscrizione del progetto di fusione ovvero di pubblicazione del progetto di fusione nei modi e termini previsti dall'art. 2502 bis del Codice Civile, e comunque dovrà essere in tali casi rispettata la procedura prevista dagli artt. 2501 e ss. del Codice Civile.
15. Qualora una associazione non dotata di personalità giuridica di diritto privato intenda fondersi con una Società di capitali lo scopo federale della fusione sarà raggiunto qualora la associazione deliberi con Assemblea straordinaria il trasferimento di tutte le attività e passività proprie alla Società deliberando contestualmente e conseguentemente il proprio scioglimento. La Società incorporante dovrà accettare e fare proprio il trasferimento di tutte le attività e di tutte le passività che facevano capo alla associazione deliberando le eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie, ed ottemperando a tutti gli oneri di procedura e di forma consequenziali previsti dalla legge.
16. Copia autentica della documentazione che attesti l'intervenuta incorporazione e l'adempimento ai prescritti obblighi di legge dovrà essere depositata al Consiglio Federale entro il termine di cui alla circolare annuale sulle norme per l'affiliazione ed il tesseramento.



17. Qualora un affiliato si estingua o cessi di far parte della F.I.S.S.W., in uno dei casi previsti dal comma 7, art. 4 dello Statuto Federale o per qualsiasi motivo, si determina la perdita di ogni diritto nei confronti dell'organizzazione federale.
18. Delle fusioni e delle incorporazioni deve essere data comunicazione alle competenti Autorità.

### **Art. 11 – Doveri e diritti degli affiliati**

1. In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 1 e 4 dello Statuto, gli affiliati devono osservare tutte le norme, deliberazioni e decisioni federali, assunte nel rispetto delle specifiche sfere di competenza dei vari organi, e inoltre devono:
  - a) essere retti da statuti e regolamenti interni ispirati al principio di democraticità ed elettività delle cariche sancito dalla normativa vigente, fatte salve le Società di capitali alle quali si applicano le norme del Codice Civile;
  - b) convocare ritualmente, ogni quattro anni, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva, le assemblee interne degli atleti e dei tecnici, così come previsto dall'art. 7 dello Statuto e dell'art. 7 del presente Regolamento, per l'elezione dei rispettivi rappresentanti, i quali conserveranno l'incarico per l'intero quadriennio olimpico;
  - c) dopo aver ottenuto l'affiliazione o la riaffiliazione comunicare alla Segreteria Generale, per gli adempimenti di competenza, entro 10 giorni dalla data dei relativi atti sociali, rimettendo copia degli stessi tramite PEC, ogni eventuale successiva modifica degli Statuti sociali, dei recapiti per le comunicazioni ufficiali, delle composizioni degli organi direttivi e delle altre cariche sociali;
  - d) in caso di scioglimento volontario, darne immediata comunicazione tramite PEC alla Segreteria della F.I.S.S.W., con relative copie per conoscenza ai competenti Organi Territoriali se costituiti;
  - e) quando cessano, per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione e incorporazione, di far parte della Federazione, regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa e verso gli altri affiliati, restando tutti i componenti dell'ultimo organo direttivo personalmente e solidalmente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare comminabili da parte degli Organi competenti della F.I.S.S.W.;
  - f) provvedere che il tesseramento dei dirigenti, degli atleti, dei tecnici, dei preparatori atletici e dei medici sociali sia in regola con le norme federali in materia;
  - g) assicurare piena collaborazione agli Organi Centrali, Territoriali e di Giustizia della F.I.S.S.W. nonché alla Segreteria Generale nell'espletamento delle loro funzioni;
  - h) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.S.S.W. per qualsiasi causa;
  - i) provvedere a far sì che tutti i propri tesserati sottoscrivano, per accettazione espressa, il vincolo di giustizia di cui all'art. 44 dello Statuto F.I.S.S.W., nonché impegnarsi alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso, dei Regolamenti, delle norme e disposizioni emanati dalla F.I.S.S.W. o dall'I.W.W.F. e dall'I.S.A., nonché del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I.;
  - j) notificare immediatamente ai propri tesserati le sanzioni punitive adottate a carico dei medesimi vigilandone la corretta esecuzione;
  - k) rendere immediatamente nota, ai propri tesserati, la data di indizione di ogni Assemblea elettiva, per consentire agli stessi di porre eventualmente la propria candidatura nel termine stabilito dall'art. 27 del presente Regolamento.



2. Competono agli affiliati i seguenti diritti:

- a) partecipare alle Assemblee federali secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) organizzare manifestazioni delle discipline sportive federali secondo le norme emanate dai competenti Organi e Commissioni della F.I.S.S.W.;
- c) partecipare all'attività sportiva in base ai regolamenti specifici nonché all'attività di carattere internazionale;
- d) tutelare i propri diritti attraverso il ricorso agli Organi di Giustizia federali;
- e) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla F.I.S.S.W. nonché dal C.O.N.I. e, per quanto di competenza, dal C.I.P..

### **Art. 12 – Voti plurimi**

1. Ogni votazione assembleare deve essere effettuata dagli affiliati che ne hanno diritto, con espressione dei voti plurimi di cui dispongono, oltre quelli di base, secondo i criteri stabiliti al riguardo dall'art. 15 dello Statuto.
2. La procedura per l'assegnazione dei voti ha quale accertamento pregiudiziale la verifica sull'anzianità di affiliazione prescritta per poter partecipare, con diritto a voto, all'Assemblea.
3. Gli affiliati non possono disporre di voti plurimi legati a punteggi conseguiti negli anni di svolgimento delle Assemblee.
4. I voti plurimi di cui dispone ogni affiliato figureranno a fianco della denominazione sociale nell'elenco che fa stato agli effetti dell'Assemblea.

### **Art. 13 – Disposizioni particolari per l'assegnazione dei voti plurimi**

1. I punteggi, sui quali è stilata la Graduatoria di merito per attività agonistica delle Società ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, verranno determinati in base alla reale posizione di classifica dell'atleta in tutte le gare ufficiali svolte nel corso di ciascun anno federale, utilizzando, per l'attribuzione dei punteggi, le tabelle suddivise secondo le fasce previste dallo Statuto.
2. Fa sempre testo la classifica ufficiale, senza che su di essa si effettuino operazioni di stralcio di concorrenti in nessun caso, tranne l'ipotesi di tesseramento nullo o di mancato tesseramento.
3. Per gara a manche s'intende quella in cui vengono disputate più manche all'interno di un'unica manifestazione, che si svolge nell'arco di una o più giornate, su un medesimo piano d'acqua, con assegnazione di punteggio sulla base della sola classifica finale.
4. Per prove s'intendono invece gare a sé stanti, organizzate in periodi diversi e con classifiche.
5. Qualora un atleta partecipante a qualsiasi gara realizzi un punteggio uguale a zero, lo stesso non viene inserito in classifica generale e non verrà preso in considerazione ai fini dei voti plurimi.

## **TITOLO II – ORGANI FEDERALI**

### **CAPO I**

#### **Art. 14 – Organi della Federazione**


1. Sono organi della F.I.S.S.W. quelli espressamente indicati nell'art. 8 dello Statuto.

## Art. 15 - Assemblea Nazionale

1. Le Assemblee Nazionali sono convocate dal Presidente Federale previa delibera del Consiglio Federale ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 7 dello Statuto.
2. L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva si riunisce entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi.
3. Non hanno diritto di prendere parte all'Assemblea Nazionale gli affiliati che hanno cessato di far parte della F.I.S.S.W. per qualsivoglia motivo e in qualunque momento. Tale disposizione è pienamente operante anche se l'esclusione dalla Federazione avviene in un momento tra la data di convocazione dell'Assemblea e la sua effettuazione.
4. I sodalizi legittimati secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 dello Statuto ed in regola con il pagamento della quota di riaffiliazione per l'anno sportivo in corso, partecipano con diritto di voto alle Assemblee tramite il loro legale rappresentante, o loro delegati, nonché con il rappresentante degli atleti ed il rappresentante dei tecnici tesserati e in attività, o loro supplenti, per il medesimo affiliato.
5. Ciascun affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio legale rappresentante o da suo delegato. Per ciò che attiene il legale rappresentante dell'affiliato, la carica sociale legittimante deve risultare dal modello di affiliazione o riaffiliazione o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute degli organi sociali, pervenute alla Segreteria Generale almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'Assemblea.
6. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici vengono ammessi in Assemblea con diritto di voto previa consegna, alla Commissione Verifica dei Poteri, di idonea documentazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'affiliato, emessa sotto la sua personale responsabilità, che ne attesta la qualifica.
7. Non possono partecipare all'Assemblea coloro che risultino colpiti da sanzioni di squalifica o inibizione a tempo irrogate dagli Organi di Giustizia ed in corso di esecuzione a termini di Regolamento di Giustizia, nonché quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.
8. All'Assemblea partecipano senza diritto di voto: il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio Federale, quelli del Collegio dei Revisori dei Conti e quelli degli Organi di Giustizia Sportiva Federale, nonché tutti i candidati alle cariche elettive federali.
9. All'Assemblea possono assistere, senza diritto di voto, il Presidente o un rappresentante di ciascun Comitato Regionale e Provinciale, i Delegati Regionali e Provinciali e coloro i quali il Consiglio Federale riterrà opportuno invitare in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché gli affiliati non aventi diritto a voto.
10. I soci onorari sono invitati dal Consiglio Federale ad assistere, senza diritto di voto, all'Assemblea.

## Art. 16 - Svolgimento dell'Assemblea Nazionale

1. Le comunicazioni relative all'indizione e alla convocazione delle Assemblee devono essere inviate, a mezzo raccomandata A/R o per posta elettronica certificata, almeno 60 (sessanta) giorni prima del giorno dell'effettuazione dell'Assemblea a tutti gli aventi diritto al voto nonché pubblicate sulla homepage del sito internet federale.
2. Una percentuale non inferiore al 5% del totale dei voti attribuiti a tutti i Soggetti affiliati aventi diritto a voto può, con istanza sottoscritta da tutti i richiedenti, far pervenire alla Segreteria Generale, almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'Assemblea, gli argomenti che si intende proporre per l'inserimento nell'Ordine del Giorno. Gli argomenti devono essere precisati in un testo ben definito ed accompagnato da una breve presentazione. Il Consiglio Federale, esamina detti argomenti e decide, se argomenti di competenza



dell'Assemblea, di inserirli nell'Ordine del Giorno tra le varie. Almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea la Segreteria Generale comunica agli interessati il mancato inserimento nell'Ordine del Giorno.

3. L'avviso di convocazione contiene:
  - a) l'ora, il giorno, il mese e l'anno, nonché il luogo di svolgimento dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
  - b) l'elenco degli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
  - c) l'elenco dei voti attribuiti al sodalizio sportivo e la ripartizione degli stessi tra rappresentante dell'affiliato, rappresentante degli atleti e rappresentante dei tecnici;
  - d) eventuali altre disposizioni ed informazioni.
4. L'elenco completo degli affiliati ammessi con diritto di voto, con i relativi voti attribuiti, è pubblicato sul sito internet della F.I.S.S.W..
5. La convocazione per il rappresentante degli atleti e per il rappresentante dei tecnici è trasmessa a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a/ all'affiliato di appartenenza.

### **Art. 17 - Svolgimento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria**

1. Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale fosse indetta in seduta straordinaria, secondo quanto disposto dallo Statuto si applicheranno, in quanto compatibili, le norme indicate per l'Assemblea Nazionale ordinaria.
2. I singoli componenti il Consiglio Federale possono chiedere di convocare l'Assemblea Straordinaria purché la richiesta sia avanzata al Consiglio stesso, tramite PEC, da almeno la metà più uno dei suoi componenti, in un intervallo non superiore a 7 (sette) giorni tra la ricezione della prima richiesta e dell'ultima.
3. Gli aventi diritto a voto che, a norma dell'art. 10, comma 1, lett. b) e c) dello Statuto, richiedono la convocazione straordinaria dell'Assemblea, devono inviare, tramite PEC, al Consiglio federale, per il tramite della Segreteria Generale, motivata richiesta contenente gli argomenti dell'ordine del giorno.
4. In tal caso con il ricevimento dell'ultima PEC, in virtù della quale la richiesta di convocazione dovrà intendersi avanzata da almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto a voto, le condizioni si considerano realizzate. Tra la prima e l'ultima richiesta avanzata dagli aventi diritto a voto non può intercorrere un intervallo di tempo superiore a 30 (trenta) giorni.
5. È ammessa la facoltà, da parte del Consiglio Federale, ricorrendone i motivi, di convocare l'Assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria o viceversa, purché risultino distinti gli ordini del giorno e previo riaccertamento dei quorum strutturale e funzionale richiesti, in prima e in seconda convocazione, per la validità di costituzione e di funzionamento del tipo di Assemblea che deve avere effettuazione.

### **Art. 18 - Attribuzione del diritto di voto**

1. Gli affiliati in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento per il legittimo esercizio del diritto di elettorato attivo hanno diritto a 7 voti di base, mentre i rappresentanti degli atleti e dei tecnici tesserati con il medesimo affiliato avranno diritto rispettivamente a 2 ed a 1 voto di base.
2. Ad ogni affiliato avente diritto a voto possono essere riconosciuti voti plurimi, oltre a quelli di base, che saranno attribuiti in base ai punteggi conseguiti per attività agonistica nella Graduatoria di merito delle Società affiliate dell'anno precedente, secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 15 dello Statuto.


3. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto federale, la quota del 20% dei voti plurimi attribuiti all'affiliato è riservata al rappresentante degli atleti e la quota del 10% al rappresentante dei tecnici tesserati ed in attività per detto affiliato. I voti plurimi, al fine di renderli divisibili, verranno moltiplicati per 10 in ossequio a quanto disposto dall'art. 9, comma 4 dello Statuto.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 dello Statuto in assenza di atleti e/o tecnici tesserati aventi diritto al voto, i voti di base e/o plurimi ad essi riservati non possono essere attribuiti ad alcuno.
5. L'assegnazione dei voti, di base e plurimi, è di stretta competenza del Consiglio Federale che all'uopo si avvarrà della documentazione prodotta dalla Segreteria Generale con la collaborazione degli Organi Territoriali.
6. Le segnalazioni in materia, a cura dell'Organo Territoriale, dovranno far riferimento a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto.
7. Per il ricorso avverso l'assegnazione dei voti si rimanda a quanto stabilito dall'art. 19 del presente Regolamento.
8. Determinati i voti plurimi e di base spettanti all'affiliato, al rappresentante degli atleti ed al rappresentante dei tecnici, il totale ottenuto dovrà figurare a fianco della denominazione sociale nell'elenco ufficiale che farà stato agli effetti dell'Assemblea Nazionale, sia in sessione ordinaria che straordinaria, e dovrà essere comunicato all'interessato con l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

#### **Art. 19 – Reclamo per omessa o errata attribuzione dei voti**

1. Per le Assemblee elettive avverso la tabella voti è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità, termini e procedure previsti dallo specifico Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI cui si fa integrale rinvio.
2. In base alle decisioni adottate, la Segreteria Generale compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni dei voti e dei reclami respinti. Tale nota è pubblicata sul sito internet federale.
3. La nota è trasmessa al Presidente dell'Assemblea che ne informa oralmente gli aventi diritto a voto presenti all'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto.

#### **Art. 20 – Deleghe**

1. Gli affiliati partecipano direttamente all'Assemblea tramite il proprio legale rappresentante o, in alternativa, attraverso il rispettivo Delegato nei limiti previsti dall'art. 13 dello Statuto.
2. Il legale rappresentante di ciascun affiliato con diritto di voto, per la partecipazione diretta ai lavori assembleari, può delegare in sua vece ed in alternativa
  - un delegato interno, ossia un componente dell'organo direttivo del suo stesso sodalizio, regolarmente tesserato come dirigente sociale per l'anno in corso;
  - un delegato esterno, ossia un rappresentante di altro affiliato avente diritto a voto, od in sua assenza un componente dell'organo direttivo del medesimo sodalizio che lo sostituisce, regolarmente tesserato come dirigente sociale.
3. Ciascun rappresentante di affiliato può essere portatore di ulteriori deleghe, oltre quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato, nel numero massimo stabilito dall'art. 13, comma 6, dello Statuto F.I.S.S.W..



*Alessandro Cherubini*

4. I rappresentanti di atleti e tecnici non possono essere portatori di deleghe e, a loro volta, non possono delegare terzi. In caso di impedimento, possono essere sostituiti nel limite di quanto stabilito dall'art. 7 comma 4 del presente Regolamento.

#### **Art. 21 - Commissione Verifica Poteri**

1. La Commissione Verifica Poteri è nominata secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto e si insedia almeno 10 (dieci) giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.
2. La Commissione decide inappellabilmente, a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
3. Ha il compito di:
  - a) accertare e verificare la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature valide per la procedura di voto;
  - b) verificare l'idoneità e la qualifica dei rappresentanti ammessi al voto in Assemblea e dei loro eventuali delegati o sostituti;
  - c) verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato con quelli risultanti dagli Atti ufficiali della F.I.S.S.W., e controllare la ripartizione per quote tra i rappresentanti legittimati al voto;
  - d) chiedere, se necessario, i documenti di riconoscimento personale;
  - e) ammettere al voto i rappresentanti in possesso dei requisiti necessari;
  - f) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe e di sostituzioni o, più genericamente, sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.
4. La Commissione si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Generale e redige un verbale delle operazioni compiute.
5. Redige e presenta al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale degli affiliati rappresentati, dei rappresentanti degli atleti presenti, dei rappresentanti dei tecnici presenti e dei voti loro attribuiti.
6. La Verifica Poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con il conseguente aggiornamento dei dati fino alla prima votazione.
7. La Commissione è la sola competente a constatare la presenza del quorum necessario per la validità dell'Assemblea.

#### **Art. 22 - Apertura dell'Assemblea Nazionale**

1. Il Presidente Federale, o chi ne fa le veci, preso atto della relazione della Commissione Verifica Poteri che attesta l'esistenza del quorum minimo costitutivo previsto per le varie fattispecie assembleari, disciplinate dallo Statuto, all'ora fissata per la riunione dell'Assemblea in prima o in seconda convocazione, dichiara aperta l'Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.
2. Subito dopo, si procede alla nomina dell'Ufficio di Presidenza che si compone, oltre che del Presidente dell'Assemblea, di un Vice Presidente e degli scrutatori, del Segretario Generale in veste di Segretario dell'Assemblea o, in sua assenza, di un suo delegato.
3. Nelle Assemblee Nazionali elettive, il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.
4. La nomina dell'Ufficio di Presidenza può aver luogo anche per acclamazione purché all'unanimità.

## **Art. 23 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale. Commissione di Scrutinio**

1. Il Presidente dell'Assemblea ne garantisce la sovranità e l'imparzialità, inoltre:
  - a) cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso, sottopone la relativa proposta all'Assemblea che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente;
  - b) concede o toglie la parola a quanti intendano intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - c) fissa la durata massima ed il numero degli interventi;
  - d) proclama gli eletti dopo le votazioni;
  - e) cura, unitamente al Segretario, la stesura del verbale sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all'Assemblea;
  - f) decide le eventuali controversie sulle modalità di voto;
  - g) è interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento dell'Assemblea.
2. Dichiarata chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
3. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.
4. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo e di depositarlo, unitamente a tutti gli altri atti dell'Assemblea, entro 30 giorni dalla data della medesima, presso la sede della Federazione. Copia di detto verbale dovrà essere trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I..
5. La Commissione di scrutinio, composta da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 e nominata dall'Assemblea prima dell'inizio dei suoi lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 5 dello Statuto, collabora con l'Ufficio di Presidenza ed ha il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti in presenza dell'Assemblea, curando anche la registrazione delle risultanze negative.
6. Gli aventi diritto a voto possono presentare, per iscritto, al Presidente dell'Assemblea, mozioni ed istanze su argomenti posti all'Ordine del Giorno, purché risultino firmate da almeno un decimo degli aventi diritto a voto presenti.

## **Art. 24 - Votazioni e conteggi - Elezioni e Scrutini**

1. Su ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.
2. Le votazioni si svolgono secondo quanto espresso dall'art. 16 dello Statuto. Le votazioni a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche federali, di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) devono essere separate.
3. Il conteggio dei voti e lo scrutinio delle schede, effettuato pubblicamente, sono affidati agli scrutatori nominati. Questi, nominati in numero dispari, decideranno a maggioranza sulla validità delle schede in caso di contestazione. Nelle votazioni per alzata di mano per i casi dubbi si dovrà procedere a controprova: gli astenuti non verranno calcolati nel conto della maggioranza.

4. L'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza dei voti validamente espressi in Assemblea, salvo quanto previsto per lo scioglimento della Federazione e per l'elezione del Presidente federale.

#### **Art. 25 - Modalità di votazione**

1. Le votazioni potranno aver luogo anche con strumenti elettronici purché sia garantita la segretezza del voto, ove richiesta. Nelle Assemblee Nazionali elettive il voto è esercitato in forma elettronica con le modalità stabilite dall'art. 16, comma 5, dello Statuto.
2. Ognuno degli aventi diritto a voto esprime un totale massimo di preferenze non superiore al numero dei componenti l'Organo eleggibili dalla rispettiva categoria, a pena di nullità della scheda.
3. Per l'elezione alla carica di Presidente Federale tutti gli aventi diritto a voto esprimono una sola preferenza.
4. Per l'elezione dei Consiglieri Federali i rappresentanti degli affiliati esprimeranno fino a sette preferenze, i rappresentanti degli atleti fino a due ed i rappresentanti dei tecnici una, votando ciascuno esclusivamente per i candidati della propria categoria ai sensi dell'art. 12, comma 2 dello Statuto. È considerato voto nullo l'espressione di preferenze per un numero superiore ai Consiglieri da eleggere per ciascuna categoria.
5. Per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti tutti gli aventi diritto a voto esprimono una sola preferenza.

#### **Art. 26 - Elezione delle cariche**

1. Il Presidente Federale è eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in Assemblea, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto Federale. Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio, nel caso in cui ci siano più di due candidati, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti, qualora nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza richiesta.
2. Il Presidente federale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 11, comma 4 e comma 5 dello Statuto.
3. Risulta eletto a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi in Assemblea, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.
4. Per l'elezione alle cariche di Consigliere Federale risultano eletti i candidati maggiormente votati nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 18 dello Statuto. Se all'esito dell'operazione di spoglio, due o più candidati, conseguendo lo stesso numero di preferenze, residuano in lizza per l'elezione alla medesima carica, occorre procedere ad un'ulteriore operazione di voto, in ballottaggio, nel corso della medesima Assemblea.
5. Il ballottaggio è appannaggio dei candidati che hanno conseguito il risultato di parità. All'esito dello spoglio di ballottaggio vengono proclamati eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea federale possono essere impugnate secondo modalità, termini e procedure previsti dall'art. 45 del regolamento di Giustizia.



## Art. 27 - Candidature

1. I soggetti legittimati all'elettorato passivo, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, che intendano concorrere all'attribuzione di cariche federali centrali devono porre formale candidatura, facendola pervenire alla Segreteria Generale almeno 40 (quaranta) giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'Assemblea elettiva. La dichiarazione di candidatura può essere depositata direttamente presso la Segreteria Generale, ovvero inviata alla stessa a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata A.R.. In tale ultima ipotesi farà fede il timbro postale di arrivo. È esclusa ogni modalità diversa e/o surrogatoria di presentazione delle candidature.
2. I soggetti legittimati all'elettorato passivo che intendano concorrere all'attribuzione di cariche federali territoriali devono porre formale candidatura, facendola pervenire alla Segreteria del Comitato Regionale di riferimento (se già costituito) almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'Assemblea elettiva. La dichiarazione di candidatura è trasmessa congiuntamente alla Segreteria Generale. Le modalità di presentazione delle candidature sono quelle di cui al punto 1, salvo la differenza del termine.
3. Tutti i soggetti candidati devono autocertificare il possesso dei requisiti richiesti dalle norme federali.
4. I soggetti candidati alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dovranno autocertificare l'iscrizione al Registro dei Revisori contabili o all'albo dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili.
5. Entro 30 (trenta) giorni antecedenti lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale, ed entro sei (sei) giorni lo svolgimento dell'Assemblee territoriali, le Segreterie degli Organi centrali e territoriali per i quali viene presentata la candidatura, verificato il rispetto dei requisiti richiesti per la presentazione delle candidature, comunicano agli interessati l'eventuale reiezione della candidatura con provvedimento motivato e pubblicano nel sito internet federale, con link diretto dalla homepage, le liste dei soggetti la cui candidatura sia stata accettata. Qualora, però, venga riscontrata la carenza di soli requisiti formali e non sostanziali, la competente Segreteria invita il candidato a rettificare la propria candidatura entro due giorni dalla comunicazione pena la reiezione della stessa.
6. Avverso la decisione di esclusione della candidatura è ammessa impugnazione da parte dell'affiliata avente diritto al voto, dell'affiliata che è stata esclusa dal voto nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta secondo le modalità, i termini e le procedure previsti dal "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI cui si fa integrale rinvio.
7. In caso di accoglimento dei ricorsi la Segreteria competente compilerà una nota ufficiale di emendamento dell'elenco dei candidati, di cui verrà data notizia agli aventi diritto a voto in Assemblea.

## CAPO II - II PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

### Art. 28 - Attribuzioni e compiti

1. Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà previste dallo Statuto, convoca nel luogo ritenuto opportuno e presiede il Consiglio Federale e la Consulta delle Strutture Territoriali; può partecipare o farsi rappresentare, senza diritto di voto, a qualsiasi Assemblea o riunione di Organi Territoriali, può invitare alle riunioni del Consiglio Federale e della Consulta delle Strutture Territoriali altri dirigenti federali ovvero persone

- che sia importante ascoltare al fine di agevolare la trattazione degli argomenti oggetto della seduta.
2. Il Presidente ha il compito di vigilare sul funzionamento della Federazione e di consegnare al successore, entro 15 (quindici) giorni dalla cessazione della carica, documenti o beni federali in suo possesso.
  3. Il Presidente della Federazione è il solo competente ad emettere provvedimenti in merito alle domande di grazia, secondo le modalità prescritte dal Regolamento di Giustizia F.I.S.S.W., relative a sanzioni punitive, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata e che la stessa non sia stata comminata per violazione delle Norme Sportive Antidoping, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del Consiglio Federale. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data della sanzione definitiva.
  4. In caso di estrema urgenza e necessità può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale anche su materie non delegabili, con l'obbligo di sottoporre a ratifica del Consiglio Federale stesso, nella sua prima riunione utile e in ogni caso non oltre 60 (sessanta) giorni, le delibere adottate, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale fermo il principio della non delegabilità delle funzioni esclusive dei suddetti organi.
  5. Nel caso di dimissioni del Presidente, il Presidente ed il Consiglio Federale decadono immediatamente, rimanendo in prorogatio fino all'Assemblea Nazionale elettiva straordinaria, da convocarsi entro sessanta giorni dall'evento e da tenersi nei successivi trenta per il rinnovo di tutte le cariche.
  6. In caso di impedimento definitivo si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vicepresidente Vicario il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro 60 (sessanta) giorni dall'evento per il rinnovo di tutte le cariche. L'Assemblea dovrà essere celebrata nei successivi 30 (trenta) giorni.

#### **Art. 29 - I Vice presidenti**

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, su proposta del Presidente, a maggioranza dei voti, tra i propri componenti, due Vice presidenti fra i quali un Vicario, scegliendoli fra i consiglieri federali.
2. Alla votazione devono partecipare almeno 5 (cinque) componenti il Consiglio stesso, oltre al Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
3. Ai Vice presidenti il Presidente può delegare, in via temporanea, parte dei suoi poteri non esclusivi e sempre che risultino a verbale della seduta i limiti della delega stessa.
4. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente, i poteri di quest'ultimo s'intendono delegati totalmente al Vice presidente Vicario.
5. Durante il suddetto periodo di delega, il Vice presidente Vicario, pur dovendo assolvere a tutte le incombenze necessarie per il miglior funzionamento della Federazione, non potrà assumere prerogative intrinsecamente inerenti alla qualifica di Presidente in quanto tale.
6. È inibita al Vice presidente Vicario la concessione di provvedimenti di grazia. Egli non può delegare neppure parte dei nuovi poteri assunti all'altro Vice presidente.
7. Se la vacanza della carica del Presidente è definitiva, l'incaricato della reggenza temporanea deve, nei termini statutari previsti dall'art. 34, comma 2 dello Statuto, convocare l'Assemblea Nazionale straordinaria per il rinnovo delle cariche e svolgere, nel frattempo, esclusiva attività di ordinaria amministrazione.



ALL. 1

21 APR. 2026

Roma, 14 aprile 2026

### Relazione per la Giunta Nazionale

**Oggetto:** Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard (F.I.S.S.W.) - approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. I), dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard (F.I.S.S.W.) ha trasmesso con nota del 13 aprile 2026 (Prot. 87/FC) per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico approvato dal Consiglio Federale in data 10 aprile 2026 con deliberazione n. 265-17-25/28, a seguito dei rilievi formulati dal CONI.

Il testo in oggetto è stato sostanzialmente modificato in tutti gli articoli rispetto al precedente Regolamento approvato dalla Giunta Nazionale in data 15 dicembre 2009 con deliberazione n. 419, per adeguarlo allo statuto federale e alla normativa vigente in materia.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione Sportiva Nazionale in questione.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Carlo Mornati

IL DIRETTORE  
Avv. Michele Signorini



8. In caso di dimissioni di uno o di entrambi i Vice presidenti dalla carica, il Consiglio Federale alla prima riunione utile, provvederà alla nomina per la carica vacante.

### CAPO III - IL CONSIGLIO FEDERALE

#### Art. 30 - Attribuzioni, compiti e funzionamento del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed i compiti prescritti dallo Statuto ed è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da otto Consiglieri.
2. I casi di convocazione del Consiglio Federale sono previsti dall'art. 19, comma 1 dello Statuto. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso mediante posta elettronica ordinaria, almeno 4 (quattro) giorni prima della data stabilita e deve contenere l'Ordine del Giorno. Il termine ordinario di convocazione può essere ridotto della metà in casi di particolare urgenza. Se uno o più Consiglieri intendono proporre nuovi argomenti dovranno trasmettere la loro richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno tempestivamente al Presidente, tramite la Segreteria Generale che, provvederà al relativo inserimento.
3. Nel caso di richiesta di convocazione del Consiglio Federale da parte di almeno 4 Consiglieri, il Presidente è tenuto a sottoporre in discussione integralmente l'Ordine del Giorno che deve essere allegato - pena la nullità - alla richiesta in questione.
4. Per la validità delle riunioni è obbligatoria la presenza di almeno 5 consiglieri, oltre il Presidente.
5. L'avviso di convocazione, compilato secondo le predette modalità, deve obbligatoriamente essere inviato anche ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti ed al Presidente onorario, se previsto, che è titolato a partecipare pur senza diritti di voto.
6. Funge da Segretario, il Segretario Generale della Federazione o, in caso di impedimento, un suo delegato, il quale redige il verbale della riunione sottoscrivendolo unitamente a chi presiede la seduta.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
8. Nelle deliberazioni assunte a ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente d'urgenza, deve esplicitamente risultare la valutazione, da parte del Consiglio Federale, sui motivi di urgenza che indussero al provvedimento per il quale viene richiesta la ratifica.
9. Alle sedute possono essere invitati a prendere parte, persone - anche non tesserate - ritenute utili da ascoltare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
10. La facoltà di invito compete al Presidente Federale.
11. Non è ammessa votazione per delega.
12. Delle decisioni adottate, di generale interesse per gli affiliati, per i tesserati e quelle relative alla concessione di contributi, viene data tempestiva notizia con la pubblicazione sul sito federale dei comunicati ufficiali, a firma del Segretario. Il Consiglio Federale deve stabilire che le delibere, qualora inerenti a qualità e/o condizioni personali di soggetti che fanno parte della Federazione, siano riservate, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation) e dal D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. La data di trasmissione del comunicato ufficiale agli affiliati, ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, costituisce termine di decorrenza ad ogni effetto e le decisioni così notificate si presumono conosciute dagli interessati alla suddetta data.

### **Art. 31 - Integrazione del Consiglio Federale**

1. Nei casi previsti dallo Statuto ed alle condizioni dallo stesso indicate, l'integrazione del Consiglio avverrà seguendo l'ordine della graduatoria dei non eletti, secondo la rispettiva categoria e nel rispetto della rappresentanza di genere e di quanto previsto all'articolo 18, commi 2 e 3 dello Statuto Federale.
2. Non può essere nominato in sostituzione il candidato che abbia riportato meno della metà dei suffragi attribuiti all'ultimo Consigliere eletto nella sua categoria.
3. Nell'impossibilità di addivenire alla sostituzione, si procederà a nuove elezioni secondo quanto stabilito dall'art. 34, comma 3 dello Statuto.
4. La decadenza automatica di cui all'art. 18, comma 6 dello Statuto è ratificata con delibera dal Consiglio Federale alla prima riunione utile successiva al verificarsi della condizione.

### **Art. 32 - Incarichi ai Componenti il Consiglio Federale**

1. Il Consiglio Federale può demandare particolari incarichi o compiti ai suoi componenti.
2. Questi dovranno costantemente relazionare il Consiglio Federale sull'espletamento dell'incarico ricevuto.
3. Alla scadenza dell'incarico dovranno depositare in Segreteria Generale apposita relazione scritta.

## **CAPO IV - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Art. 33 - Compiti e funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo di controllo della Federazione.
2. Per la costituzione, i compiti ed il funzionamento e per le eventuali sostituzioni da operarsi nell'ambito del Collegio dei Revisori dei conti, si deve avere riguardo agli articoli 21 e 22 dello Statuto, nonché a quanto previsto in materia dal Codice Civile e dai principi generali di comportamento dei Revisori contabili.

## **TITOLO III - ALTRI ORGANISMI**

### **CAPO I - SEGRETERIA GENERALE E SEGRETARIO GENERALE**

#### **Art. 34 - Caratteristiche**

1. Le funzioni e le competenze del Segretario Generale sono stabilite dall'art. 20 dello Statuto. Nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario Generale è assistito dalla Segreteria Generale.
2. Le funzioni e le competenze della Segreteria Generale sono stabilite dall'art. 30 dello Statuto.
3. L'impiego del personale in servizio compete al Consiglio Federale su proposta del Segretario Generale. Il Segretario Generale sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale, impartendo le direttive per il miglior funzionamento degli Uffici ed assumendo le responsabilità che gli derivano dalla qualifica rivestita.
4. La redazione dei verbali delle Assemblee Generali o delle riunioni degli altri Organi federali è competenza esclusiva del Segretario Generale, ovvero del funzionario da lui delegato a sostituirlo nei casi previsti dal presente Regolamento.



## CAPO II – CONSULTA DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

### Art. 35 – Costituzione, attribuzione e funzionamento

1. La Consulta delle Strutture Territoriali ha le attribuzioni previste dall'art. 31 dello Statuto.
2. È costituita dai Presidenti (o da Consiglieri in carica all'uopo delegati) dei Comitati Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, laddove costituiti, nonché dai Delegati Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Si riunisce almeno una volta all'anno, insieme al Consiglio Federale, su convocazione del Presidente Federale.
4. Alle riunioni della Consulta partecipano anche il Segretario Generale e, se nominato, il Direttore Sportivo.

## CAPO III – AREA TECNICO-SPORTIVA DELLA F.I.S.S.W.

### Art. 36 – Area tecnico-sportiva F.I.S.S.W.

1. La F.I.S.S.W., in ragione delle diverse specificità, articola la propria area tecnico-sportiva in quattro macro Dipartimenti (di seguito in breve "Dipartimenti") e si dota di specifiche Commissioni per garantire il regolare svolgimento dell'attività sportiva federale.
2. Nell'ambito dell'area tecnico-sportiva sono istituiti i seguenti Dipartimenti sportivi, ricomprendenti al proprio interno i Settori di cui all'art. 1, comma 2 dello Statuto federale accorpatisi in funzione di caratteristiche assimilabili, con competenza anche in ambito paralimpico:
  - Dipartimento Sci nautico (Sci Nautico, Sci nautico a piedi nudi, Cable Ski, Racing);
  - Dipartimento Wakeboard (Wakeboard Boat, Cable Wakeboard, Wakesurf);
  - Dipartimento Surfing;
  - Dipartimento SUP.
3. Nell'ambito dell'area tecnico-sportiva sono altresì istituite le seguenti Commissioni:
  - Commissione Preparazione Olimpica F.I.S.S.W.;
  - Commissione Medico Scientifica e Antidoping;
  - Commissione Ufficiali di Gara e soggetti ausiliari
  - Commissione Nazionale Atleti;
  - Commissione Formazione;
  - Commissione Omologazione Impianti;
  - Commissione Sostenibilità;

### Art. 37 – Direttore Sportivo

1. Per il miglior coordinamento delle attività dei Dipartimenti e delle Commissioni nonché per la migliore attuazione dei programmi e dell'attività generale dell'area tecnico-sportiva, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, nomina un Direttore Sportivo (di seguito, in breve, anche solo "Direttore").
2. Il Direttore garantisce il regolare svolgimento delle attività dei Dipartimenti sportivi, assicurando il necessario coordinamento tra le componenti tecnico-sportive di ciascun Dipartimento e le Commissioni federali, in base agli indirizzi generali del Presidente

- federale, a cui competono la responsabilità generale dell'area tecnico sportiva e le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relativo al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale di cui all'art. 17, co. 3 dello Statuto federale, e ai programmi di attività annuali approvati dal Consiglio Federale.
3. Il Direttore, di concerto con il Segretario Generale F.I.S.S.W., a cui spettano le funzioni di cui all'art. 20 dello Statuto, tra cui l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della Federazione, cura il coordinamento delle attività dell'area tecnico-sportiva con gli Uffici federali in base agli indirizzi generali del Presidente e del Consiglio Federale.
  4. Dello svolgimento del proprio incarico il Direttore riferisce al Presidente e al Consiglio Federale, ogni qualvolta gli sia richiesto. Il Direttore, su invito del Presidente, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.
  5. Al Direttore spettano i seguenti compiti:
    - a) proporre al Presidente e al Consiglio federale soluzioni programmatiche ed organizzative nell'ambito della calendarizzazione degli eventi federali e delle scelte strategiche, anche convocando riunioni con le Strutture Tecniche dei Dipartimenti, in relazione alle proposte ed esigenze rappresentate anche dai Direttori Tecnici e dalle varie componenti tecniche e di funzionamento federali;
    - b) dare attuazione alle indicazioni di carattere generale e alle deliberazioni tecnico-sportive del Presidente e/o del Consiglio Federale, avvalendosi anche del supporto degli Uffici federali di concerto con il Segretario Generale;
    - c) garantire la corretta attuazione dei programmi sportivi federali sia dell'attività dell'alto livello e della preparazione olimpica, sia dell'attività sportiva di base, curando a tal fine, di concerto con il Presidente federale, le relazioni con gli enti sportivi dilettantistici affiliati;
    - d) partecipare all'organizzazione degli eventi agonistici, promozionali e di formazione Federale, a supporto del Presidente federale nel coordinamento delle varie componenti territoriali tecniche e di funzionamento per la migliore realizzazione degli stessi eventi;
    - e) proporre ogni altra iniziativa inerente all'attività tecnico-sportiva federale da sottoporre alle valutazioni del Presidente, del Consiglio Federale e del Segretario Generale per quanto di rispettiva competenza;
    - f) rappresentare in contesti sportivi la F.I.S.S.W. ove delegato dal Presidente federale;
    - g) svolgere ogni altra funzione e/o incarico attribuitagli dal Consiglio Federale nel rispetto delle prerogative degli Organi e Strutture federali.
  6. Il Direttore Sportivo, sentito il Presidente, provvede, di concerto con il Segretario Generale per quanto di competenza, alla convocazione dei componenti delle Squadre nazionali tenuto conto delle designazioni del Direttore Tecnico di Dipartimento secondo gli eventuali criteri e/o indirizzi generali approvati dal Consiglio Federale.

### **Art. 38 – Dipartimenti sportivi**

1. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, nomina per ciascun Dipartimento Sportivo F.I.S.S.W. una Struttura Tecnica, alla quale saranno riconosciute, sotto il coordinamento del Direttore, funzioni di definizione dei programmi tecnico-sportivi da sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio Federale.
2. La Struttura Tecnica del Dipartimento è presieduta da un Direttore Tecnico, nominato dal Presidente Federale secondo le modalità stabilite dall'articolo seguente, che fornisce le indicazioni tecnico-sportive a cui i componenti della Struttura devono conformarsi nell'espletamento delle loro funzioni.

3. La Struttura Tecnica del Dipartimento è composta da:
  - a) un Direttore Tecnico, nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale;
  - b) un Tecnico con delega all'alto livello e, ove previsto, alla preparazione olimpica;
  - c) un Tecnico con delega all'attività sportiva agonistica;
  - d) un Tecnico con delega all'attività sportiva non agonistica, scolastica, ludico-motoria e promozionale.
4. Per la partecipazione delle Rappresentative Nazionali alle competizioni internazionali, il Direttore, sentito il Direttore Tecnico, può nominare un Team manager con funzioni di supporto alla delegazione.
5. Ciascun Dipartimento sportivo è altresì responsabile della gestione e sviluppo dell'attività paralimpica, anche avvalendosi, ove necessario, di ulteriori Tecnici con specifiche competenze in tale ambito.
6. Il Consiglio Federale può, ove ritenuto più funzionale, accorpate una o più deleghe e/o funzioni - anche afferenti a Dipartimenti distinti - in capo al medesimo Direttore Tecnico e/o Tecnico.
7. La Segreteria Generale e gli altri Uffici federali, nel rispetto degli indirizzi generali del Presidente federale e dei programmi annuali approvati dal Consiglio Federale, garantiscono i servizi e l'assistenza necessari al regolare funzionamento dei Dipartimenti in coordinamento con il Direttore.

#### **Art. 39 - Direttori Tecnici**

1. Il Direttore Tecnico di ciascun Dipartimento, di concerto con il Direttore:
  - a. predispone il programma tecnico-sportivo annuale di attività da sottoporre all'approvazione del Presidente;
  - b. propone al Consiglio Federale la contrattualizzazione di Tecnici, indicandone i compiti;
  - c. propone al Consiglio Federale l'acquisto dei materiali occorrenti per l'espletamento della propria attività;
  - d. designa gli atleti da inserire nelle Rappresentative Nazionali;
  - e. predispone il piano di allenamenti collegiali e/o individuali delle Rappresentative Nazionali.

#### **Art. 40 - Commissioni della F.I.S.S.W.**

1. Il Consiglio Federale, a norma dell'art. 18, comma 7 lett. j) dello Statuto può decidere con apposita delibera l'istituzione di Commissioni Federali ulteriori rispetto alle Commissioni di cui all'art. 36, comma 3 del presente Regolamento, fissandone poteri e limiti nel rispetto delle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.
2. Il Consiglio Federale delibera la nomina e la sostituzione di tutti i componenti le Commissioni, ad eccezione delle Commissioni di natura elettiva. Tutti gli incarichi hanno durata quadriennale nell'ambito del ciclo olimpico e sono sempre revocabili dal Consiglio Federale ove di nomina. In ogni caso decadono con la decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio Federale.
3. Le Commissioni hanno il compito di svolgere le attività utili al conseguimento degli scopi federali secondo le attribuzioni esecutive ad esse demandate. Spetta al Consiglio

- Federale l'approvazione dei programmi di attività da esse predisposti, di concerto con il Direttore che garantisce coordinamento dell'area tecnico-sportiva della F.I.S.S.W., programmi obbligatoriamente accompagnati dal preventivo di spesa contenuto nell'ambito dell'assegnazione deliberata dal Consiglio Federale.
4. Le Commissioni sono rette da un Presidente al quale il Consiglio Federale, sentito il Direttore ove nominato, affiancherà i collaboratori, anche con compiti specifici, necessari alla realizzazione dei programmi.
  5. Le Commissioni si riuniscono quando il Presidente della stessa lo ritenga opportuno e quando venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno dei suoi membri. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o di chi ne fa le veci, e di almeno la metà più uno dei suoi componenti. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio Federale può altresì disporre la formazione di Gruppi di Lavoro per l'espletamento di incarichi di carattere temporaneo.

#### **Art. 41 – Commissione Preparazione Olimpica F.I.S.S.W.**

1. La Commissione Preparazione Olimpica F.I.S.S.W. è la struttura federale incaricata di coordinare, pianificare e monitorare le attività tecnico-sportive finalizzate alla partecipazione degli atleti e dei tecnici della Federazione ai Giochi Olimpici, ai Giochi Paralimpici nonché ai Giochi Olimpici Giovanili.
2. La Commissione è presieduta dal Presidente Federale ed è composta dal Direttore Sportivo, dai Direttori Tecnici delle discipline federali incluse nel programma dei Giochi Olimpici, Giochi Paralimpici o dei Giochi Olimpici Giovanili, nonché dai Tecnici di Dipartimento con delega alla preparazione olimpica. Funge da Segretario il Segretario Generale della Federazione.
3. La Commissione opera con l'obiettivo di assicurare il necessario coordinamento tra le preposte componenti tecnico-sportive federali, gli uffici federali, i Gruppi Sportivi Militari e i Corpi Civili dello Stato, nonché il CONI e/o il CIP, in particolare in relazione alla programmazione della preparazione olimpica, alla gestione delle risorse, all'organizzazione delle attività di avvicinamento ai Giochi e alla partecipazione alle competizioni di qualificazione.
4. La Commissione elabora ogni quadriennio un piano tecnico-sportivo di preparazione olimpica, in raccordo con le indicazioni del CONI, del CIP e/o degli organismi internazionali competenti.
5. La Commissione può avvalersi del supporto di consulenti scientifici, medici, logistici e di altri esperti, secondo le necessità individuate per ciascun ciclo olimpico.

#### **Art. 42 – Commissione Medico Scientifica e Antidoping**

1. La Commissione Medico Scientifica, composta da medici iscritti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, è disciplinata da apposito Regolamento Sanitario adottato in conformità a quanto disposto in merito dal C.O.N.I..
2. La Commissione predispose il controllo sanitario degli atleti convocati per allenamenti e gare.
3. La Commissione ha altresì il compito di designare il rappresentante federale che dovrà seguire direttamente le operazioni secondo le modalità e le procedure di cui alle Norme Sportive Antidoping.



### **Art. 43 - Commissione Ufficiali di Gara**

1. La Commissione Ufficiali di Gara promuove la formazione degli Ufficiali di gara, ne presiede l'organizzazione, curando l'ordinamento di tutta la materia ad essi attinente, mediante regolamentazione da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Federale.
2. La Commissione è composta da un Presidente e da 4 membri, tesserati come Ufficiali di Gara, rappresentativi dei Dipartimenti F.I.S.S.W. nominati dal Consiglio Federale.
3. In particolare, la Commissione:
  - a) organizza corsi di istruzione ed aggiornamento per gli Ufficiali di gara;
  - b) provvede ad opportuni esami per la promozione e la nomina degli Ufficiali di gara e soggetti ausiliari;
  - c) designa gli Ufficiali di gara e soggetti ausiliari necessarie al regolare svolgimento delle gare previste dal calendario federale. Per quelle di calendario regionale si avvale delle designazioni effettuate dai Responsabili Regionali da comunicarsi preventivamente alla Commissione e al Comitato Regionale ove costituito;
  - d) esprime pareri su questioni tecniche che le vengono sottoposte;
  - e) aggiorna tutti gli Ufficiali di gara e soggetti ausiliari sulle modificazioni e varianti dei Regolamenti Tecnici sia federali che internazionali;
  - f) tiene aggiornato l'Albo Nazionale degli Ufficiali di gara e soggetti ausiliari, depositato presso l'archivio federale;
  - g) emana le direttive generali per l'espletamento dell'attività degli Ufficiali di Gara;
  - h) propone al Consiglio Federale l'acquisto dei materiali occorrenti per espletamento della propria attività, rimanendo responsabile della loro destinazione e conservazione.

### **Art. 44 - Commissione Federale Atleti**

1. La Commissione Federale Atleti è istituita nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI ed ha la durata di un quadriennio olimpico.
2. La Commissione ha il compito di contribuire alla diffusione degli sport disciplinati dalla F.I.S.S.W. e di formulare proposte agli Organi federali, aventi ad oggetto le tematiche relative allo svolgimento ed alla disciplina delle attività agonistiche da parte degli atleti.
3. La Commissione Federale Atleti è composta dai Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti nonché dagli Atleti appartenenti alla FISSW eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del CONI e/o del C.I.P.
4. La Commissione Federale Atleti elegge al proprio interno un Presidente, che la presiede e ne promuove, dirige e controlla l'attuazione degli indirizzi e le iniziative.
5. La Commissione Federale Atleti ha il compito di contribuire alla diffusione dell'ideale olimpico e di formulare proposte, suggerimenti e pareri al Consiglio Federale, al fine di adottare strategie e programmi, anche in attuazione delle direttive del CIO, riferite agli Atleti.

#### **Art. 45 - Commissione Formazione**

1. La Commissione Formazione, composta da Tecnici federali rappresentativi dei diversi Dipartimenti F.I.S.S.W., promuove la formazione dei Tecnici federali nonché ogni altra attività formativa e didattica in ambito federale.
2. La Commissione, disciplinata da apposito Regolamento, si adopera per fornire e migliorare la cultura scientifica, tecnica e didattica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento della formazione.

#### **Art. 46 - Commissione Omologazione Impianti**

1. Al fine di accertare il ricorrere delle caratteristiche funzionali, tecniche di un impianto e delle attrezzature utilizzate, nonché i relativi requisiti di sicurezza, è istituita la Commissione Impianti F.I.S.S.W..
2. La Commissione, disciplinata dal Regolamento Omologazione Impianti, è l'organismo federale responsabile delle attività di omologazione di un impianto sportivo per le discipline F.I.S.S.W..

#### **Art. 47 - Commissione Sostenibilità**

1. La Commissione Sostenibilità opera con l'obiettivo di integrare in modo sistematico i principi della sostenibilità ambientale e responsabilità sociale all'interno delle attività federali. Essa promuove l'allineamento della Federazione ai valori della transizione ecologica, dell'innovazione responsabile e della responsabilità sociale dello sport.
2. La Commissione Sostenibilità:
  - a) supporta il Consiglio Federale e le altre commissioni nella definizione, attuazione e monitoraggio di politiche e strategie in materia di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e innovazione;
  - b) garantisce la trasversalità dell'integrazione dei principi di sostenibilità in tutte le aree operative della F.I.S.S.W., incluse attività agonistiche, eventi, formazione, promozione, comunicazione e sviluppo territoriale;
  - c) collabora alla redazione di linee guida, protocolli, standard e strumenti operativi per la riduzione degli impatti ambientali, la tutela degli ecosistemi marini e lacustri, la gestione responsabile delle risorse e la promozione di comportamenti sostenibili;
  - d) supporta il Consiglio Federale nell'adozione di pratiche di innovazione sostenibile, promuovendo soluzioni avanzate, tecnologie emergenti e modelli organizzativi orientati alla circular economy e alla transizione verde;
  - e) favorisce iniziative di educazione, sensibilizzazione e responsabilità sociale rivolte ad atleti, tecnici, società affiliate e pubblico, promuovendo i valori dello sport come attore attivo della sostenibilità;
  - f) formula pareri e proposte al Consiglio Federale su ogni materia afferente alle tematiche di competenza.
3. La Commissione è composta da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio Federale, tra i quali un Presidente. Possono esserne parte esperti tecnici, rappresentanti degli uffici ed organi federali, professionisti del settore ambientale, sociale e

dell'innovazione su nomina del Consiglio Federale. Il Consiglio Federale può inoltre invitare, in qualità di uditori o consulenti, soggetti esterni di comprovata esperienza.

4. La Commissione si riunisce con cadenza periodica, in presenza o in modalità telematica, su convocazione del Presidente o su richiesta del Presidente Federale.

## **TITOLO IV - STRUTTURE TERRITORIALI**

### **Art. 48 - Organizzazione Territoriale**

1. L'organizzazione federale territoriale è strutturata secondo quanto previsto dallo Statuto al titolo V.
2. Gli Organi Territoriali sono:
  - a) l'Assemblea Regionale;
  - b) il Presidente del Comitato Regionale;
  - c) il Comitato Regionale;
  - d) il Delegato Regionale;
  - e) il Delegato Provinciale.
3. Nelle Province di Trento e Bolzano, nonché nella Regione Val d'Aosta sono costituite Strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni a livello regionale.

### **Art. 49 - Assemblea Regionale**

1. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento dell'Assemblea Regionale sono regolate dalle norme statutarie di cui agli articoli 25 e 26 e dalle norme relative all'Assemblea Nazionale previste nello Statuto e nel presente Regolamento, in quanto compatibili.
2. Per la costituzione di nuovi Comitati Regionali, l'Assemblea Regionale è convocata, su delibera del Consiglio Federale, dal Presidente della F.I.S.S.W. per eleggere gli organi. All'espletamento delle procedure di convocazione, previste dallo Statuto, provvede la Segreteria Generale.
3. Se la costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, gli organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.

### **Art. 50 - Indizione, Pubblicità e Convocazione**

1. L'Assemblea Regionale Ordinaria è indetta annualmente per l'approvazione della relazione gestionale del Comitato Regionale ed è convocata dal Presidente dello stesso con le modalità previste dall'art. 25 dello Statuto.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente nei casi di cui all'art. 25, comma 4 dello Statuto.
3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, oltre quanto previsto all'art. 17, comma 3 del presente Regolamento, contiene l'indicazione dei membri, nominati dal Comitato Regionale, della Commissione Verifica Poteri.
4. Per quanto non previsto per analogia si richiamano le norme sull'Assemblea Nazionale ivi compreso quanto disposto in materia di impugnazione dell'Assemblea e reclami avverso l'errata attribuzione del diritto di voto e le candidature.

### **Art. 51 - Partecipazione e Rappresentanza**

1. Per la partecipazione e la rappresentanza all'Assemblea Regionale restano ferme le disposizioni di cui all'art. 25 dello Statuto.
2. Ai rappresentanti di affiliati è consentito essere portatori di una delega se nella regione risultano esserci più di 50 affiliati F.I.S.S.W., aventi diritto a voto.
3. Le candidature alle cariche regionali sono presentate direttamente dagli interessati, almeno 10 (dieci) giorni prima dalla data di celebrazione dell'Assemblea elettiva, con le modalità previste dal precedente art. 27.

### **Art. 52 - Verifica Poteri**

1. La Commissione Verifica Poteri è composta da tre membri, all'uopo nominati dal Comitato Regionale, che al loro interno nominano un Presidente.
2. In via analogica si applica quanto previsto dal presente Regolamento e dallo Statuto in relazione alla verifica dei poteri per l'Assemblea Nazionale.

### **Art. 53 - Elezione del Presidente del Comitato Regionale**

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto, nel corso dell'Assemblea Regionale elettiva, tra i soggetti ritualmente candidatisi alla carica, con votazione effettuata dai rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto.
2. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in Assemblea, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio, nel caso in cui ci siano più di due candidati, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti, qualora, nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza richiesta.
3. In caso di ulteriore parità l'Assemblea viene sciolta.
4. Al Presidente del Comitato Regionale competono, in via analogica ed in quanto compatibili in sede regionale, le stesse attribuzioni del Presidente Federale escluse quelle che, per legge o Statuto, risultano esclusive di quest'ultimo.
5. Il Presidente del Comitato Regionale è il responsabile dell'andamento dell'attività regionale ai soli fini sportivi nei confronti del Consiglio Federale, al cui controllo di legittimità è sottoposto. Il Presidente del Comitato Regionale, unitamente al Consiglio Regionale, è altresì responsabile del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale.
6. Le dimissioni del Presidente del Comitato Regionale vanno presentate tramite PEC al Presidente della F.I.S.S.W..
7. Al termine dell'incarico, qualunque sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare al successore, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, documenti e beni di appartenenza del Comitato in suo possesso, con relativo specifico verbale di consegna.
8. Spetta, inoltre, al Presidente del Comitato Regionale di ricevere le domande di dimissioni dei singoli componenti il Comitato stesso e di procedere alla reintegrazione dell'organo secondo le disposizioni dell'art. 34 dello Statuto.



### **Art. 54 – Comitato Regionale**

1. Il Consiglio Federale istituisce, in ciascuna Regione – nelle quali vi siano almeno 20 affiliati con diritto a voto – il Comitato Regionale.
2. Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio composto da un Presidente e da 4 Consiglieri.
3. Nella sua prima riunione il Consiglio del Comitato Regionale elegge, tra i propri componenti, su proposta del Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei propri membri.
4. Il Consiglio Regionale rappresenta, per quanto di sua competenza, il potere esecutivo della F.I.S.S.W. nella Regione, dura in carica per un quadriennio e decade comunque alla scadenza del quadriennio olimpico.
5. Per l'istituzione di un nuovo Comitato Regionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 8 dello Statuto.
6. La sede del Comitato è quella della città capoluogo di Regione salvo diversa decisione del Consiglio Federale.

### **Art. 55 – Attribuzioni del Comitato Regionale**

1. Il Comitato Regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dallo Statuto, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda del surfing, dello sci nautico e del wakeboard nei territori di competenza.
2. In particolare, i compiti sono quelli previsti dall'art 23, comma 7 dello Statuto.
3. Il Consiglio del Comitato Regionale si riunisce almeno 3 volte all'anno, ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le riunioni del Comitato Regionale sono convocate dal Presidente mediante posta elettronica.
4. Copia del verbale della riunione, redatto dal Segretario, se richiesto, deve essere inviata al Consiglio Federale.

### **Art. 56 – Elezione dei Consiglieri Regionali**

1. L'elezione del Presidente e dei Consiglieri avviene attraverso votazioni separate. In quanto compatibili si applicano le norme per l'elezione dei Consiglieri federali.

### **Art. 57- Gestione finanziaria del Comitato Regionale**

1. La gestione finanziaria del Comitato dovrà avvenire sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Federazione.

### **Art. 58 – Il Delegato Regionale**

1. In base a quanto stabilito dall'art. 27 dello Statuto, il Consiglio Federale può nominare un Delegato Regionale, nelle Regioni dove, per mancanza del numero minimo di affiliati, non è possibile istituire un Comitato Regionale.
2. Se, tuttavia, nella medesima Regione sussistono almeno 3 affiliati aventi diritto a voto, il Consiglio Federale ha l'obbligo di provvedere a tale nomina.

3. Precipuo compito del Delegato è quello di addivenire alla costituzione di un Comitato Regionale e di svolgere i compiti normalmente attribuiti alla competenza del Comitato.
4. Il mandato conferito al Delegato Regionale può essere revocato ancor prima della scadenza, per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento ovvero per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento, con provvedimento motivato del Consiglio Federale.
5. Le dimissioni del Delegato Regionale sono rassegnate a mezzo PEC al Presidente Federale che, su delibera del Consiglio Federale, provvederà alla nomina di un nuovo Delegato.
6. Qualora gli affiliati della Regione in cui opera il Delegato Regionale raggiungano il numero prescritto dall'art. 23 dello Statuto, il mandato del Delegato sarà revocato dal Consiglio Federale che provvederà alla costituzione del nuovo Comitato Regionale.
7. Il Delegato Regionale alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, deve effettuare - nel termine e nei modi di cui all'art. 53, comma 7 del presente Regolamento - le consegne al successore o ad altra persona incaricata dal Presidente Federale.

### **Art. 59 – Il Delegato Provinciale**

1. Nelle Province il Consiglio Federale può nominare un Delegato Provinciale su proposta del competente Comitato Regionale, ovvero direttamente se nella Regione non risulta costituito alcun Comitato Regionale.
2. Il Delegato Provinciale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni previsti dallo Statuto, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda del surfing, dello sci nautico e del wakeboard nei territori di competenza.
3. Il mandato conferito al Delegato può essere revocato ancor prima della scadenza, per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento ovvero per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento, con provvedimento motivato del Consiglio Federale.
4. Le dimissioni del Delegato sono rassegnate a mezzo PEC al Presidente Federale che, su delibera del Consiglio Federale, può provvedere alla nomina di un nuovo Delegato.
5. Il Delegato alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, deve effettuare - nel termine e nei modi di cui all'art. 53, comma 7 del presente Regolamento - le consegne al successore o ad altra persona incaricata dal Presidente Federale.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 60 – Requisiti per ricoprire cariche**

1. I requisiti richiesti per poter ricoprire cariche federali elettive sono stabiliti dall'art. 37 dello Statuto.
2. Gli stessi requisiti devono essere posseduti, all'atto della nomina, da coloro chiamati a ricoprire cariche federali non elettive in seno alla F.I.S.S.W..
3. In particolare, devono possedere i requisiti di cui sopra il Delegato Regionale, quello Provinciale, nonché i Commissari Straordinari nominati, in caso di scioglimento di un organo da parte del Consiglio Federale.
4. I requisiti devono essere posseduti sin dal momento della presentazione della candidatura e devono permanere per tutta la durata del mandato.
5. La perdita anche di uno soltanto dei requisiti richiesti è causa di decadenza dall'incarico.
6. Prima delle elezioni o delle nomine gli interessati devono rilasciare dichiarazione scritta intesa a confermare il possesso dei requisiti prescritti.

## **Art. 61 - Incompatibilità**

1. Le cause di incompatibilità sono disciplinate dall'art. 35 dello Statuto.
2. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità, l'interessato dovrà optare, entro 10 giorni, per una delle cariche e non potrà prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta. In caso di mancata opzione, nel termine suddetto, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio a tutti gli effetti dalla nuova carica.
3. Nelle ipotesi di incompatibilità con le cariche sociali, previste dall'art. 35 dello Statuto, coloro che si candidano per essere eletti a componenti di organi federali, devono rilasciare apposita dichiarazione intesa ad escludere la sussistenza dell'incompatibilità stessa, ovvero, se sussistente, l'impegno a dimettersi in caso di elezione, dalla carica sociale ricoperta nel termine di 10 giorni.
4. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'eletto decade automaticamente dalla nuova carica.

## **Art. 62 - Candidature per concorrere a cariche federali**

1. Le candidature, presentate con le modalità e nei termini di cui all'art. 27 del presente Regolamento, devono pervenire alla Segreteria Generale della F.I.S.S.W., se trattasi di carica centrale, ovvero alla Segreteria dei Comitati Regionali se trattasi di carica federale periferica.
2. Le firme di sostegno di cui all'art. 36, comma 5, dello Statuto, apposte sul modello predisposto dalla Segreteria Generale, devono essere depositate contestualmente alla dichiarazione di candidatura.
3. La scelta di candidarsi per una carica federale esclude la possibilità di concorrere per qualunque altra. Colui che, comunicata già la propria candidatura per una carica, intendesse concorrere per altra carica, ha facoltà di farlo, rinunciando alla precedente candidatura e richiedendo alla competente Segreteria di prendere nota della variazione a condizione che la predetta richiesta avvenga nei termini sopra indicati.
4. Alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle candidature si può comunicare soltanto la rinuncia alle stesse con le stesse modalità previste per la convocazione.
5. Alla scadenza dei termini di presentazione delle candidature, verificata la legittimità delle stesse e nei termini di cui all'art. 27 del presente Regolamento, le Segreterie devono immediatamente provvedere alla compilazione - in ordine alfabetico - delle liste suddivise per cariche e per genere e a renderle pubbliche con pubblicazione sul sito internet federale. Eventuali variazioni agli elenchi, potranno essere apportate fino al momento dell'apertura dell'Assemblea elettiva. In tale evenienza la competente Segreteria provvederà a pubblicare una nota ufficiale di emendamento dell'elenco dei candidati.
6. Le liste aggiornate e definitive verranno consegnate al Presidente provvisorio delle singole Assemblee, il quale dopo la constatazione di validità dell'Assemblea e prima della nomina dell'Ufficio di Presidenza, ne darà lettura in aula.
7. Copie degli elenchi dovranno essere altresì affissi, a cura della Segreteria, nei luoghi di accesso e nella sala dove dovranno svolgersi i lavori assembleari.

## **TITOLO VI - I DIRIGENTI FEDERALI**

*Alessandro Cherubini*

### **Art. 63 – Ordinamento dei Dirigenti Federali**

1. Sono Dirigenti Federali tutti coloro che sono a capo di Organi centrali o territoriali della Federazione o ne fanno parte in qualità di componenti.
2. I requisiti per ricoprire cariche e la maniera per conseguirle sono stabiliti dallo Statuto.
3. I Dirigenti Federali se dimissionari o decaduti, salvo disposizione contraria, devono espletare il loro mandato sino alla sostituzione.
4. Essi sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.
5. I Dirigenti Federali che, nell'esercizio o in occasione delle funzioni derivanti da tale qualifica, contravvengono allo Statuto, alla disciplina ed ai Regolamenti della F.I.S.S.W., sono giudicati a mente del Regolamento di Giustizia federale.

### **Art. 64 – Durata delle Cariche**

1. Tutte le cariche federali attribuite per elezione o per nomina hanno la durata di un quadriennio olimpico o, comunque, sino al termine dello stesso in caso di acquisizione della carica a quadriennio in corso.

### **Art. 65 – Decadenza dalle Cariche**

1. I componenti del Consiglio Federale o del Consiglio Regionale, i quali non partecipino, salvo casi di forza maggiore o per altre valide ragioni, ritenute tali dall'Organo di cui fanno parte, a tre riunioni consecutive nell'arco dell'anno indette dall'Organo del quale risultano essere Membri, sono considerati dimissionari e, di conseguenza, decadono automaticamente dalla carica.
2. La decadenza dei membri del Consiglio Federale o del Consiglio Regionale, immotivatamente assenti, per tre riunioni consecutive è pronunciata dall'Organo di cui fanno parte.

### **Art. 66 – Diritti dei dirigenti federali**

1. I dirigenti federali hanno diritto al libero ingresso ed al miglior ordine di posti in tutte le manifestazioni federali indette o riconosciute dalla F.I.S.S.W..
2. Tale diritto è riconosciuto, limitatamente alla durata dell'incarico, anche ai Commissari Straordinari nominati in sostituzione di un Organo disciolto dal Consiglio Federale.
3. Ai dirigenti federali è inoltre riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento del loro mandato, purché documentate e previamente autorizzate, secondo le norme stabilite dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dai Regolamenti federali vigenti.



## TITOLO VII - I TESSERATI

### CAPO I - GLI ATLETI

#### Art. 67 - Richiesta di tesseramento da parte degli atleti

1. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, tutti coloro che intendano disputare competizioni federali, devono essere tesserati in qualità di atleti alla Federazione, tramite soggetti regolarmente affiliati.
2. Le richieste di tesseramento, sottoscritte personalmente dall'atleta o, in caso di atleta minorenne, dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria nonché dal legale rappresentante dell'Affiliato, devono essere redatte sugli appositi moduli, anche telematici, con le modalità indicate con circolare annuale, producendo altresì la certificazione medica di idoneità dell'atleta alla pratica della disciplina praticata. Il legale rappresentante dell'Affiliato è responsabile della raccolta e conservazione dei certificati medici e risponde, anche nei confronti della Federazione, della corrispondenza e veridicità dei dati inseriti nei sistemi gestionali federali.
3. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
4. Si considerano tesserati e come tali abilitati a partecipare alle gare, soltanto coloro che sono in possesso di tessera rilasciata dalla F.I.S.S.W. valida per l'anno sportivo in corso, ovvero risultino nell'elenco ufficiale dei tesserati.
5. Fermi restando i regolamenti in materia delle Federazioni Internazionali le disposizioni in materia di tesseramento di atleti extracomunitari sono assoggettate alla normativa nazionale in vigore sull'ingresso in Italia dei cittadini stranieri ed al numero di visti concesso alla F.I.S.S.W. da parte del C.O.N.I. e, pertanto, eventuali modificazioni della stessa potranno influire sulle norme federali.
6. Gli affiliati possono tesserare cittadini appartenenti all'Unione Europea. I cittadini stranieri che abbiano conseguito la cittadinanza italiana o che, privi di cittadinanza, siano nati in Italia o siano residenti nel nostro Paese da almeno dieci anni e non siano mai stati tesserati per la competente Federazione dal Paese di origine o per le competenti Federazioni di altri Paesi, vengono parificati ai cittadini italiani ad ogni effetto regolamentare e normativo a far data dal primo giorno successivo a quello in cui abbiano dimostrato alla F.I.S.S.W. tale stato giuridico.

#### Art. 68 - Tesseramento degli atleti

1. Gli atleti tesserati a favore di un affiliato sono ad esso vincolati per un periodo pari alla durata dell'anno sportivo.
2. In caso di cambiamento di denominazione dell'affiliato, gli atleti a suo favore rimangono ad esso vincolati fino al termine dell'anno sportivo.
3. In caso di fusione tra due o più affiliati, gli atleti tesserati a loro favore sono vincolati al nuovo affiliato sorto dalla fusione per il tempo residuo.
4. In caso di incorporazione, gli atleti tesserati in favore dell'affiliato incorporato restano vincolati all'affiliato incorporante per il tempo residuo.
5. La partecipazione degli atleti stranieri alle competizioni nazionali è regolata dalle norme previste per le singole discipline in conformità alle disposizioni della rispettiva Federazione Internazionale, del C.O.N.I. e, per quanto riguarda l'attività paralimpica, del C.I.P..

*Alessandro Cherubini*

### **Art. 69 - Validità delle tessere degli atleti**

1. La tessera ha validità fino al termine dell'anno per il quale è stata richiesta e viene rilasciata con le modalità di cui all'art. 67 del presente Regolamento.

### **Art. 70 - Tesseramento per Gruppi Sportivi Militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato**

1. Gli atleti facenti parte di un Gruppo Sportivo Militare o di un Gruppo sportivo dei corpi dello Stato, di cui all'art. 6, comma 4 della legge 31 marzo 2000 n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I., possono richiedere il tesseramento per il tramite del Gruppo cui appartengono con le stesse modalità, in quanto compatibili, previste dall'art. 67 del presente Regolamento. Previa espressa autorizzazione del Gruppo di Sportivo di appartenenza, detti atleti possono essere autorizzati ad allenarsi presso altri affiliati d'intesa con gli stessi.

### **Art. 71 - Trasferimento**

1. Il trasferimento di ogni tesserato da un affiliato ad un altro è consentito alla scadenza di ogni stagione sportiva. È esclusa ogni forma di prestito.
2. È consentito il tesseramento per il tramite di altro affiliato prima della naturale scadenza annuale del vincolo, nei seguenti casi:
  - a) rilascio di un nulla-osta da parte dell'affiliato di appartenenza;
  - b) scioglimento dell'affiliato di appartenenza;
  - c) radiazione o qualsiasi altra causa di cessazione di appartenenza alla F.I.S.S.W. da parte dell'affiliato;
  - d) trasferimento per qualsiasi motivo dell'atleta in una regione diversa da quella di appartenenza del proprio affiliato.
3. La cessazione del vincolo, contratto all'atto del tesseramento, può verificarsi anche nelle seguenti vicende connesse all'arruolamento:
  - a) nel caso in cui un atleta venga inquadrato nei Gruppi Sportivi Militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato, lo stesso potrà essere ritesserato per i suddetti sodalizi, anche durante l'anno sportivo in corso, previo annullamento della tessera rilasciata al precedente affiliato;
  - b) nel caso in cui un atleta termini il servizio nei Gruppi Sportivi Militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato potrà essere ritesserato da un Affiliato, anche durante l'anno sportivo in corso, previo annullamento della tessera rilasciata e relativa comunicazione della data di termine del servizio.
4. La richiesta di scioglimento coattivo deve essere inoltrata dall'interessato al Consiglio Federale a mezzo raccomandata A.R. o PEC indicandone i motivi a fondamento ed allegando la necessaria documentazione.
5. Il Consiglio Federale, esaminata la ritualità della richiesta e la documentazione relativa, procederà all'emissione del nuovo tesseramento eventualmente richiesto secondo le modalità previste dagli articoli precedenti.
6. Il trasferimento così avvenuto avrà effetto dal momento dell'accettazione della domanda di nuovo tesseramento con contestuale emissione della tessera.



## **Art. 72 - Diritti connessi al trasferimento**

1. In tutti i casi previsti dall'art. 71, ai fini del conteggio dei voti plurimi, i punti conseguiti dall'atleta verranno attribuiti all'affiliato di precedente appartenenza sino alla data di accoglimento della richiesta di scioglimento coattivo del vincolo da parte del Consiglio Federale o a seguito del tesseramento per un Gruppo Sportivo Militare o un Gruppo Sportivo dei corpi dello Stato. Verranno attribuiti al nuovo affiliato i punti conseguiti dall'atleta successivamente a tale data che verrà individuata e comunicata dalla Segreteria Generale ad entrambi gli affiliati. In caso di scioglimento e/o di revoca dell'affiliazione all'affiliato di precedente appartenenza, i punti conseguiti prima del passaggio ad altro affiliato andranno persi.

## **Art. 73 - Assicurazione**

1. I soggetti tesserati sono assicurati.
2. Tutte le norme relative, massimali compresi, vengono comunicate mediante pubblicazione sul sito internet federale.

## **CAPO II - ALTRI TESSERATI**

### **Art. 74 - Dirigenti Sociali, Medici Sociali e Federali, Preparatori Atletici Sociali e federali**

1. La richiesta nominativa di tesseramento dei soggetti di cui al presente articolo è inoltrata da ciascuno degli affiliati alla F.I.S.S.W. attraverso gli appositi moduli corredati dalla relativa tassa.
2. La Federazione rilascia a costoro specifiche tessere attestanti la loro qualifica. La tessera ha validità annuale sino al termine dell'anno sportivo di riferimento.
3. Ogni anno successivo al primo tesseramento, fermo restando l'inoltro della quota di tesseramento annuale, gli affiliati dovranno inviare l'elenco nominativo dei Dirigenti riconfermati per l'anno in corso. In caso di variazioni del Consiglio Direttivo, l'affiliato dovrà trasmettere:
  - a) verbale delle elezioni;
  - b) elenco nominativo dei Dirigenti neo-eletti per i quali viene richiesto il primo tesseramento.

### **Art. 75 - Forme particolari di tesseramento**

1. Sono previste particolari forme di tesseramento ed in particolare:
  - a) Soci Onorari: alla presente categoria di tesserati, nominati dal Consiglio Federale in riconoscimento al notevole contributo reso alle discipline federali, la F.I.S.S.W. rilascia tessere di benemerenze, che danno diritto di accedere a tutte le gare nazionali e internazionali organizzate in Italia o riconosciute della F.I.S.S.W. stessa;
  - b) Ufficiali di Gara e Tecnici: le tessere rilasciate, secondo le modalità di cui ai rispettivi regolamenti vigenti preventivamente approvati dal C.O.N.I., attestano il grado di qualificazione professionale di siffatte categorie;
  - c) Amatori: alla presente categoria appartengono coloro i quali praticano attività ludico - motoria non competitiva nell'ambito delle discipline federali.



2. La vidimazione, a cura della Segreteria Generale è annuale e deve essere richiesta contestualmente al pagamento della relativa tassa, ove prevista.

### **Art. 76 - Pluralità di tesseramento**

1. Chiunque svolga incarichi diversi in seno ad uno stesso affiliato, deve richiedere alla F.I.S.S.W., secondo le procedure previste negli articoli precedenti, le tessere prescritte per ogni singola attività o qualifica, purché non sussista espressa incompatibilità nello Statuto sociale dell'affiliato e nel rispetto delle incompatibilità previste dallo Statuto Federale.
2. È consentito essere soci di più di un affiliato, purché venga rispettata la disposizione di cui all'art. 11, D.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii..
3. I tecnici che nel corso di una competizione assumono il ruolo di pilota dismettono nel corso della competizione stessa il ruolo di tecnico ed assumono temporaneamente la qualifica di pilota di gara con gli obblighi conseguenti.

## **TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 77 - Proventi, Patrimonio, Esercizio Finanziario**

1. Le entrate, il patrimonio e la durata dell'esercizio finanziario sono stabiliti negli artt. 46 e 47 dello Statuto.

### **Art. 78 - Gestione finanziaria della F.I.S.S.W.**

1. La gestione finanziaria della F.I.S.S.W. dovrà avvenire sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Federazione.

### **Art. 79 - Entrata in vigore**

1. Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I..